

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 14/02/2020

### FATTO

In data 18/05/2012 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote della retribuzione mensile per l'importo finanziato lordo di Euro 28.800,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 240,00 ciascuna.

Previa emissione di conteggio estintivo del 20/10/2016, dopo la scadenza di n. 48 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 240,00 per "somme a credito del cliente", Euro 573,08 per rimborso della commissione incasso rate e post erogazione, Euro 23,88 per rimborso della commissione finanziaria ed Euro 75,05 per rimborso della commissione per l'agente in attività finanziaria (gli ultimi tre rimborsi tutti per quote non maturate, giusta specificazione in nota nel conteggio estintivo).

Con reclamo del 13/11/2018 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni non maturate per Euro 1.004,15, oltre eventuali quote insolute, interessi legali dalla data di estinzione e spese legali. Chiedeva inoltre che l'intermediario rilasciasse copia di eventuali altri finanziamenti stipulati e comunicasse gli importi effettivamente erogati e quelli eventualmente corrisposti a società terze per chiusura di debiti pregressi, in tal caso con consegna del relativo conteggio estintivo.

Il resistente vi riscontrava deducendo di non dover pagare nulla oltre quanto già abbuonato nel conteggio estintivo, stante la natura *up front* delle spese amministrative e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

forfettarie e la non retrocedibilità degli oneri assicurativi poiché non sostenuti dal ricorrente.

Con ricorso del 19/03/2019 il ricorrente insiste nella richiesta di rimborso delle commissioni non godute, oltre interessi legali dalla data di estinzione.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni deduce che l'intermediario del credito intervenuto alla stipula del contratto per il solo svolgimento di attività preliminari è un agente in attività finanziaria (di cui produce fattura), con la conseguenza che la relativa commissione è *up front*, così come quella per l'intermediario finanziario; aggiunge di aver rimborsato al ricorrente in data 22/11/2016 Euro 234,78, quale residuo dell'estinzione anticipata, e in data 30/11/2016 Euro 240,00 per una rata insoluta; conclude per il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere rimborsato col sopradetto criterio *pro rata temporis*.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "*Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva "*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*".



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.*

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, considerato che la commissione istruttoria ha natura *up front*, quella di incasso rata *recurring* e quelle per l’intermediario finanziario e per l’agente in attività finanziaria hanno una componente *up front* ed una *recurring* (di cui si deve ritenere validamente esplicita in contratto la rispettiva ripartizione), il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al rimborso di Euro 246,34 per commissione istruttoria, Euro 204,55 per quota *up front* della commissione per l’intermediario finanziario ed Euro 182,55 per la quota *up front* della commissione per l’agente in attività finanziaria, e, in base al criterio *pro rata temporis* su n. 72 rate residue del prestito, al rimborso di Euro 7,53 per saldo della commissione di incasso rata, Euro 0,31 per saldo della quota *recurring* della commissione per l’intermediario finanziario ed Euro 0,98 per saldo della quota *recurring* della commissione per l’agente in attività finanziaria, detratto il rimborso effettuato per Euro 234,78, per totali Euro 407,48, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 407,48, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 4350 del 11 marzo 2020

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI